



COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE DICHIARAZIONI, RISCOSSIONI,
ACCERTAMENTO E SANZIONI IN
MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 62 del 20.12.2000, esecutivo il 26.01.2001

In vigore dal 1° Gennaio 2001

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE DICHIARAZIONI, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTO E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Articolo 2

Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.
2. Salvo quanto stabilito dal successivo art. 28 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati, il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
3. Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n° 43. Ciò non di meno – ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità – alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n° 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Articolo 3

Sottoscrizione delle dichiarazioni

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 8, comma 3 D.p.r. 600/1972

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, compresa la comunicazione prevista dall'art. 23 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n° 22 adottata il 29/04/1999 devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

Articolo 4

Eliminazione dell'obbligo della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 10 D.lgs. 504/1992; art. 59 D.lgs. 446/1997

1. Fermo restando l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 23 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n° 22 adottata il 29/04/1999, i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

TITOLO III **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

Articolo 5

Modalità di riscossione dei tributi comunali
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 59, D.lgs. 446/1997

1. I tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità scelte dall'Amministrazione, singolarmente per ciascuno di essi o cumulativamente per più categorie, a seguito di apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali:
 - a) gestione diretta in economia, tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale o tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale, anche in associazione con altri enti locali ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di all'art. 114, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalentemente capitale pubblico locale di all'art. 113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
 - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti, anche società miste, iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.
3. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e che non ricomprende, in ogni caso, anche la funzione di apposizione del visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24 dicembre 1994 n. 724.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.

6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico degli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell'Amministrazione preposti alla difesa.

Articolo 6

Termini di pagamento dei tributi comunali *RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 59, D.lgs. 446/1997*

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. L'intera imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno in corso viene corrisposta in base a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 – in due rate: la prima con scadenza 30 Giugno e la seconda entro il 20 Dicembre.
3. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti in rate bimestrali, il cui numero è uguale alla metà della percentuale – espressa in unità intere con arrotondamento, in caso di decimali, all'unità superiore – rappresentata dall'intero debito rispetto al reddito complessivo lordo dichiarato o che doveva essere dichiarato ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche. Se il debitore non è soggetto alle imposte sui redditi o, essendovi soggetto, non è in grado di certificarne l'ammontare, la dilazione può essere concessa in base alla prudente valutazione del funzionario responsabile, ed il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a tre. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate. L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a lire 20.000 (ventimila).
4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
 - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
 - c) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali.

Articolo 7

Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta da parte di più contitolari *RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 59, D.lgs. 446/1997*

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO** **CON ADESIONE**

Articolo 8

Rinvio alle leggi dello Stato

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 11, D.lgs. 504/1992; art. 59, D.lgs. 446/1997; art. 3, comma 57, legge 662/1996

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 9

Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 11, D.lgs. 504/1992; art. 59, D.lgs. 446/1997; art. 3, comma 57, legge 662/1996

1. Contestualmente all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ed in relazione al fabbisogno finanziario, la Giunta Comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuata secondo criteri selettivi.
2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Articolo 10

Potenziamento dell'adozione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 59, D.lgs 446/1997; art. 3, comma 57, legge 662/1996

1. Nel bilancio di previsione possono essere annualmente stanziati congrue cifre:
 - a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - b) per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.

Articolo 11

Disposizioni per prevenire in contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili

RIFERIMENTI NORMATIVI. Art. 16, D.lgs. 504/1992; art. 59, D.lgs 446/1997

1. La Giunta Comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione o integrazione.
2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Articolo 12

Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 11 D.lgs. 504/1992; art. 59, D.lgs 446/1997

1. Per quanto concerne i termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione ed accertamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili si fa riferimento alla normativa in materia in vigore.

TITOLO V

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 13

Accertamento con adesione

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 1, D.lgs. 218/1997

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 14

Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 5, D.lgs. 218/1997

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 15

Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 6, D.lgs. 218/1997

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 14, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Articolo 16

Atto di accertamento con adesione, riduzione delle sanzioni

RIFERIMENTI NORMATIVI. Artt. 5 e 7, D.lgs. 218/1997

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 14, o dell'art. 15, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 15, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Articolo 17

Adempimenti successivi

RIFERIMENTI NORMATIVI. Art. 8, D.lgs. 218/1997

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 16, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente articolo 5. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 6, comma 3.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di liquidazione.

Articolo 18

Perfezionamento della definizione

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 9, D.lgs. 218/1997

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 16. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 19

Conciliazione giudiziale

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 48, D.lgs. 546/1992

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546, e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempli espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Articolo 20

Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurne i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 50, legge 449/1997

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurne i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione di tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è facoltà del comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.
2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione, come manifesti, comunicati a mezzo stampa, radio e televisioni e simili.
3. E' facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:
 - a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
 - b) di un ottavo della sanzione indicata;
 - c) della metà degli interessi liquidati.
4. La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Articolo 21

Disposizioni per agevolare il ravvedimento

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 13 D.lgs. 472/1997

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

TITOLO VII **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI**

Articolo 22

Interessi per ritardato pagamento di tributi

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 17, legge 146/1998

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n° 66, si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n° 662.
2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8 maggio 1998, n° 146.

3. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati – anche agli effetti dei tributi comunali – dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Organo comunale competente in materia con espressa modificazione al presente regolamento.

Articolo 23

Interessi per mancato pagamento di sanzioni
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 2, D.lgs. 472/1997

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

Articolo 24

Interessi per ritardato rimborso
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 2, D.lgs. 472/1997

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 22 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTUTELA**

Articolo 25

Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela
RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 2 D.m. 37/1997

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 26

Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità; improcedibilità eccetera;
 - c) la pendenza del giudizio;
 - d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Articolo 27

Procedimento

1. Eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo, il quale provvede a norma del regolamento approvato con (si tratta dei regolamenti emanati ai sensi della legge 7/8/1990, n° 241).
2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del funzionario responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
3. Entro la fine di ciascun anno il funzionario responsabile del tributo presenta alla Giunta comunale una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

TITOLO X **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 28

Rapporti esauriti

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'articolo 22, comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Articolo 29

Crediti di modesta entità

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 16 legge 146/1998

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 16 della legge 8 maggio 1998, n° 146, continuano ad applicarsi le norme anche regolamentari vigenti, per effetto delle quali non si eseguono versamenti né rimborsi d'importo inferiore ai limiti minimi già stabiliti.

Articolo 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.